

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LE SCUOLE DELLA RETE INTERCULTURA**LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
NELL'ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Le scuole aderenti all'accordo di rete

DIREZIONE DIDATTICA PRIMO CIRCOLO MONDOVI'

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLANOVA MONDOVI'

ISTITUTO COMPRENSIVO "ODERDA-PEROTTI" DI CARRU'

ISTITUTO COMPRENSIVO "BORGO SAN GIUSEPPE" CUNEO

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO "GALLO-CORDERO-FRANK" MONDOVI'

e le scuole partecipanti alle riunioni della rete

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN MICHELE MONDOVI'

ISTITUTO COMPRENSIVO DOGLIANI

concordano le seguenti linee guida per la valutazione degli alunni stranieri neo-arrivati o che seguono un percorso didattico individualizzato-personalizzato-transitorio e che non abbiano ancora raggiunto gli obiettivi previsti dai programmi ministeriali.

PIANO DI STUDIO PERSONALIZZATO

Ogni scelta effettuata dal Consiglio di Classe, lungo tutto il percorso scolastico degli alunni, anche successivamente alla prima fase di inserimento, contenuta nel Piano di Studio Personalizzato (PSP) sarà punto di riferimento essenziale per la valutazione dell'alunno straniero. Alla stesura del PSP sono chiamati tutti i docenti che, nell'ambito della propria disciplina, selezioneranno i contenuti individuando i nuclei tematici fondamentali, opportunamente semplificati, rinunciando a contenuti che realisticamente non potrebbero mai essere appresi da chi non possiede un bagaglio linguistico sufficiente. A questo proposito è importante richiamare il fatto che i tempi per l'acquisizione della lingua per lo studio possono essere anche lunghi (quattro o cinque anni) e sono comunque non omogenei. Per cui i docenti predisporranno un programma proporzionato alle abilità linguistiche e/o logico-matematiche possedute dall'alunno (si ricorda che il livello del QCER per la lingua dello studio è il B2), e forniranno materiale facilitato (tracce, schemi, scalette, immagini, testi graduati), possibilmente corredato di un glossario disciplinare della terminologia specifica. (nota in calce Linee guida, parte II, C4 p. 12 s, "(...) *La lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all'età, alla lingua d'origine, all'utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche (...)*".

La valutazione degli alunni stranieri dovrà essere coerentemente effettuata con riferimento ai piani di studio personalizzati fino al momento in cui i docenti considereranno le condizioni del singolo tali da permettergli un proficuo impegno nella programmazione generale della classe.¹

ESAME DI STATO

Per quanto concerne l'esame di Stato la valutazione si attiene a quanto indicato nella **circolare del 14 /03/08** che recita: *“ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA. Una particolare attenzione merita la situazione di molti alunni con cittadinanza non italiana la cui preparazione scolastica può spesso essere compromessa da un percorso di studi non regolare e dalla scarsa conoscenza della lingua italiana. Indicazioni per le misure di accompagnamento utili agli alunni con cittadinanza non italiana sono fornite dalle linee guida predisposte da questo ministero con circolare n.24/ 2006. pur nella inderogabilità dell'effettuazione di tutte le prove scritte e del colloquio pluridisciplinare previsti per l'esame di Stato, le sottocommissioni vorranno considerare la particolare situazione di tali alunni e procedere ad una opportuna valutazione dei livelli di apprendimento conseguiti, in particolare nella lingua italiana, delle potenzialità formative e della complessa maturazione raggiunta.”*

In particolare in sede d'esame o a conclusione di un ciclo di studi occorre tener conto che la valutazione, oltre al suo ruolo certificativo, ha una funzione formativa/regolativa in grado di consentire un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, come riportato nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, **C.M. 24/2006, parte II C, 8 p. 16**. Con riferimento agli alunni stranieri occorre privilegiare tale valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate, valutando anche che l'inserimento nella classe corrisponda all'età anagrafica e che questo fattore non sia un ostacolo alla motivazione all'apprendimento.²

In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui è particolarmente significativa la previsione sullo sviluppo, umano e scolastico, dell'alunno.³

PROVE D'ESAME

Per quanto riguarda la metodologia da seguire durante le prove d'esame, si propone che:

- si predisponga un dossier che contenga i materiali prodotti durante l'anno (anche nei laboratori) per documentare il lavoro svolto e per poter fare riferimento ad essi durante il colloquio;

¹ perchè gli alunni non hanno raggiunto competenze linguistiche sufficienti ad affrontare l'apprendimento anche di contenuti semplificati (D.p.r.n.394 /99)

² Il D.P.R. 31/08/1999 stabilisce che l'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno e il livello di competenze raggiunte, nonché la padronanza o meno della lingua del paese d'arrivo possono determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore (o superiore) rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; c.f.r.C.M. n.110 del 14/12/07

³Nel Documento del MIUR – febbraio 2006 "Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.”

- le prove scritte vengano strutturate in relazione agli obiettivi previsti all'interno del piano personale individualizzato;⁴
- per le prove delle lingue straniere si tenga conto del fatto che, in base al **D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89**, le due ore settimanali destinate all'insegnamento della seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado possono essere *“utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana”*.

Il presente documento sottoscritto e firmato di comune accordo costituisce punto di riferimento e modalità condivisa in riferimento alle buone pratiche auspiccate dal Ministero in materia di Intercultura, da adottare a cura di ogni singolo Collegio dei docenti

Mondovì, maggio 2012

I referenti all'Intercultura delle scuole

⁴ Si ribadisce quanto esposto nella nota n. 5695 del 31 maggio 2007 che ha come oggetto ulteriori specificazioni sulla Circolare Ministeriale n. 28 del 15 marzo 2007 sull'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, confermata per l'anno scolastico 2007/08 dalla C.M. 32 del 14 marzo 2008. In esse, benché non siano previste prove differenziate per gli alunni stranieri:

“Si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.”